COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEGNI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 207

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

MORO: Modifiche all'ordinamento degli studi per le lauree in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio (114);

GAUDIOSO: Modifiche all'ordinamento degli studi per la laurea in giurisprudenza (248) 207

PRESIDENTE 207, 209, 210
RESTA, *Relatore* 207, 208, 209
MARCHESI 208, 209
MORO 209, 210
SCIORILLI BORRELLI 209
MARZANO 209
GAUDIOSO 209
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 209, 210

Disegno di legge (*Discussione*):

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (903) 210

PRESIDENTE 210, 212, 214
DIECIDUE, *Relatore* 210
MARZANO 212, 213
GAUDIOSO 213
LOZZA 213

Votazione segreta:

PRESIDENTE 214

La seduta comincia alle 9,30.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame delle proposte di legge nn. 114 e 248, gli onorevoli Cavaliere Alberto, L'Eltore e Mazzali sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Rigamonti, Rossi Paolo e Mezza Maria Vittoria.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Moro: Modifiche all'ordinamento degli studi per le lauree in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio (114); e del deputato Gaudioso: Modifiche all'ordinamento degli studi per la laurea in giurisprudenza (248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Moro: « Modifiche all'ordinamento degli studi per le lauree in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio »; e Gaudioso: « Modifiche all'ordinamento degli studi per la laurea in giurisprudenza ».

L'onorevole Resta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESTA, *Relatore*. Nella passata legislatura, questa Commissione — ma non anche il Senato — ebbe già ad approvare la proposta

di legge dell'onorevole Moro, la quale tende a modificare le tabelle degli insegnamenti per le facoltà di giurisprudenza, di economia e commercio e di scienze politiche. La nuova proposta dell'onorevole Moro riproduce il testo approvato dalla nostra Commissione, la quale apportò alcune modifiche a quello che era il testo originario.

L'onorevole Gaudioso, a sua volta, ha presentato un'altra proposta di legge che tende a modificare ancora, ma solo per quanto riguarda le materie complementari, la tabella degli insegnamenti previsti per la facoltà di giurisprudenza.

Accennerò brevemente alle due proposte.

L'onorevole Moro propose nella passata legislatura, e ripropone oggi, di modificare la tabella degli insegnamenti obbligatori per la facoltà di giurisprudenza, aggiungendo le istituzioni di diritto pubblico, le istituzioni di diritto penale e le istituzioni di diritto processuale, tra gli insegnamenti fondamentali. È questa una esigenza che tutti i colleghi della facoltà di giurisprudenza sentono da tempo, perché si tratta di materie istituzionali necessarie ad un proficuo svolgimento dei corsi monografici che si tengono al quarto anno della facoltà giuridica. È tanto avvertita la mancanza di questi insegnamenti, che il professore di diritto costituzionale, il professore di diritto penale e quello di diritto processuale sono obbligati, per una buona metà del corso, a svolgere le istituzioni della materia stessa, il che va a scapito del corso monografico che si deve svolgere negli ultimi anni della facoltà. Vediamo, invece, che il corso di diritto civile, che è preceduto al primo anno dalle istituzioni di diritto privato, è un corso completamente monografico, che non ha bisogno di rifarsi ai presupposti istituzionali della materia.

Pertanto, questa innovazione nella tabella degli esami fondamentali risponde effettivamente a una necessità.

L'onorevole Gaudioso propone, poi, di aggiungere tra le materie complementari la paleografia e la diplomatica. Anche questa innovazione merita di essere presa in seria considerazione, perché effettivamente vi sono alcuni studenti della facoltà giuridica i quali si dedicano agli studi di storia del diritto italiano, altri che partecipano ai concorsi per gli archivi notarili e per gli archivi di Stato — concorsi che sono riservati agli studenti della facoltà di giurisprudenza — e che pertanto debbono avere nozioni di paleografia e diplomatica. D'altra parte, si tratta dell'inclusione di una materia complementare, senza aumento di spesa, perché, secondo la proposta di legge, gli studenti dovrebbero seguire il corso che è impartito presso la facoltà di lettere. Come i colleghi sanno, gli studenti possono iscriversi ai corsi di altre facoltà, però questi non sono computabili nel numero di materie complementari necessarie per conseguire la laurea. Quindi, la proposta Gaudioso, in certo modo, tende a rendere utile l'esame dato in altra facoltà.

MARCHESI. Lo studente può sostenere quell'esame in soprannumero.

RESTA, *Relatore*. La proposta di legge tende ad alleggerire gli studi in quanto quell'esame viene computato allo studente tra gli esami complementari.

Per quanto riguarda la facoltà di scienze politiche, l'onorevole Moro proponeva allora e ripropone oggi l'inclusione delle istituzioni di diritto penale tra gli insegnamenti obbligatori della facoltà stessa. Non mi soffermo sulla necessità di questa modifica, perché in effetti i laureati in scienze politiche, che in generale vanno negli impieghi dello Stato, devono avere nozioni, per lo meno elementari, del diritto penale.

Infine, l'inclusione del diritto amministrativo tra gli insegnamenti fondamentali previsti per la facoltà di economia e commercio, mi pare evidente, in quanto buona parte dei laureati di questa facoltà vanno nelle pubbliche amministrazioni, dove almeno una infarinatura di diritto amministrativo è necessaria; tanto più che ad essi sono riservati i concorsi nella Ragioneria generale dello Stato e presso il Ministero del tesoro.

L'articolo 2 della proposta di legge Moro ha valore formale, in quanto propone che l'insegnamento di procedura penale, come ancora oggi si chiama nella tabella III annessa all'ordinamento degli studi della facoltà di giurisprudenza, assuma la denominazione di diritto processuale penale. Anche questa modifica corrisponde a una esigenza generalmente sentita. È chiaro che si tratta di diritto processuale penale, e quindi è giusto che questo insegnamento si chiami col nome tecnico.

L'articolo 3, sempre della proposta Moro, non modifica il peso degli esami per gli studenti: poiché se si introducono tre nuovi esami obbligatori per la facoltà di giurisprudenza, un nuovo esame obbligatorio per la facoltà di scienze politiche e un altro obbligatorio per quella di economia e commercio, tuttavia si riduce il numero degli esami complementari da quattro a due per la facoltà di giurisprudenza, da tre a due per scienze poli-

tiche ed economia e commercio. Quindi, il numero complessivo degli esami rimane immutato. Devo notare che effettivamente, non tanto per giurisprudenza, quanto per scienze politiche ed economia e commercio l'aggravio degli esami è notevole.

Infine, l'ultimo articolo della proposta Moro è quello che si usa sempre aggiungere quando si introducono modifiche del genere negli ordinamenti didattici: esso stabilisce che la norma vale per gli studenti i quali si iscriveranno dal prossimo anno accademico. Pertanto, gli studenti già iscritti, i quali hanno un diritto acquisito che noi rispettiamo, conservano l'ordinamento didattico con il quale si iscrissero, fino all'esaurimento della loro carriera didattica.

Propongo di fondere le due proposte in un unico provvedimento,data la loro identica finalità di integrare l'ordinamento degli studi universitari. Il nuovo provvedimento che potrebbe recare i nomi di entrambi i proponenti, consterebbe degli articoli della proposta Moro, che è la più ampia, opportunamente modificati per comprendervi il contenuto della proposta Gaudioso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARCHESI. Sono pienamente d'accordo sulle proposte di legge. Solo desidero sapere se questi tre nuovi corsi istituzionali siano già in atto, oppure se si debbano istituire nuovi posti di ruolo o di incarico.

MORO. Non occorrono nuovi posti di ruolo, poiché ogni facoltà ha un certo numero di posti di ruolo che destina come crede. Si tratta solo di inserire questi insegnamenti tra quelli obbligatori, restando arbitra la facoltà di assegnare ad essi un posto di ruolo, oppure di provvedervi mediante incarico.

MARCHESI. Gli incarichi sono pagati dalle università. Insomma, questo progetto comporta un nuovo onere finanziario?

MORO. No. C'è un numero fisso anche di incarichi retribuiti.

MARCHESI. Quindi, le facoltà operano dentro quel limite.

SCIORILLI BORRELLI. Desidero un chiarimento dal relatore. Le istituzioni di diritto processuale comprendono tutti e tre i rami della procedura, il civile, l'amministrativo e il penale, oppure sono limitate ad una sola di queste tre branche?

RESTA, *Relatore*. Il corso di istituzioni di diritto processuale ha un carattere propedeutico generale, comprende quindi tutte e tre le procedure, che poi verranno sviluppate ampiamente nei corsi di diritto processuale penale, di diritto processuale civile e di diritto processuale amministrativo.

Porto l'esempio della mia materia, che conosco meglio. Quando devo svolgere il corso di diritto processuale amministrativo, quello che normalmente si dice giustizia amministrativa, bisogna che riprenda tutti i principî del diritto processuale, perché molto spesso gli studenti non hanno ancora dato l'esame di procedura civile, e mancano quindi dei presupposti. È importantissimo che ci sia una materia istituzionale, che possa servire per tutti e tre i rami.

MARZANO. Così si aggrava di molto il peso degli esami per gli studenti.

RESTA, *Relatore*. Togliamo due esami complementari.

MARCHESI. Quando lo studente ha scelto una materia complementare, questa diventa praticamente obbligatoria.

GAUDIOSO. Gli studi istituzionali sono fondamentali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Da parte del Ministero non si avvertiva la necessità di questi provvedimenti. Particolarmente, per quanto riguarda la proposta di legge Moro il parere della Direzione generale dell'istruzione superiore era che fosse opportuno rinviare l'inclusione di nuovi insegnamenti obbligatori al momento della revisione del vigente ordinamento didattico universitario. Si fa anche osservare che per quanto riguarda la facoltà di scienze politiche, l'accoglimento della proposta viene a far assumere alla facoltà stessa, in parte, la veste di un duplicato di quella di giurisprudenza.

Tuttavia, se la Commissione, che già si è pronunciata a favore di questa proposta, vuole rinnovare la sua approvazione, non ci sono ragioni sufficientemente rilevanti perché il Governo si opponga.

Allo stesso modo, per quanto riguarda la proposta di legge Gaudioso, si fa osservare che la iniziativa legislativa in esame non sarebbe necessaria, potendosi ugualmente raggiungere lo scopo in sede di applicazione della legge 11 aprile 1953, n. 312, in base alla quale è consentita l'integrazione delle tabelle del vigente ordinamento mediante nuovi insegnamenti complementari. A maggior ragione è possibile l'aggiunta di insegnamenti complementari propri di una facoltà agli insegnamenti complementari di un altra. Pertanto, a giudizio degli organi competenti del Ministe-

ro, la proposta di legge non è necessaria, perché le singole facoltà potrebbero ugualmente includere l'insegnamento della paleografia e diplomatica.

PRESIDENTE. Con questa proposta di legge diventa obbligatoria l'inclusione della materia nelle tabelle. Invece, la precedente legge consentiva alle facoltà di introdurre, a loro scelta, nelle tabelle nuovi insegnamenti complementari.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il giudizio del Ministero era che fosse sufficiente la possibilità dell'inclusione di questa materia tra le complementari. La proposta di legge non si contenta della possibilità, ma vuole l'inclusione di fatto.

Comunque, il Governo non si oppone

MORO. Desidero fare una osservazione per quanto riguarda la facoltà di scienze politiche. Questa facoltà abilita al concorso per commissari di pubblica sicurezza. Ora non vedo come si possa fare questo concorso senza avere studiato almeno i principî del diritto penale.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, in accoglimento della proposta del relatore, le due proposte possono essere unificate in un unico testo che consterà sostanzialmente degli articoli della proposta Moro opportunamente modificati per comprendervi il contenuto della proposta Gaudioso.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo, che se non vi sono osservazioni, od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La tabella III annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata con l'inclusione delle istituzioni di diritto pubblico, istituzioni di diritto penale e istituzioni di diritto processuale tra gli insegnamenti fondamentali e con l'inclusione della paleografia e diplomatica tra gli insegnamenti complementari previsti per il conseguimento della laurea in giurisprudenza.

La tabella IV annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata con l'inclusione delle istituzioni di diritto penale tra gli insegnamenti fondamentali previsti per il conseguimento della laurea in scienze politiche.

La tabella VIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata con l'inclusione del diritto amministrativo tra gli insegnamenti fondamentali previsti per il conseguimento della laurea in economia e commercio.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'insegnamento di procedura penale previsto dalla tabella III annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, assume la denominazione di diritto processuale penale.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il numero degli insegnamenti complementari dei quali lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami per essere ammesso all'esame di laurea è ridotto a due per le facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di economia e commercio.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'ordinamento degli studi previsto dalla presente legge si applica agli studenti che si iscrivono nelle relative facoltà a partire dall'anno accademico 1954-55.

(*È approvato*).

Il provvedimento, che riassume le proposte di legge nn. 114 e 248 e che porterà i nomi di entrambi i proponenti, sarà votato nel suo complesso a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, ed ha avuto il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro).

L'onorevole Diecidue, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DIECIDUE, *Relatore*. Il disegno di legge, già approvato dal Senato e recante nuove norme per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, si ispira a questi

principî: innanzi tutto, vuole scindere l'esame di abilitazione dall'esame di concorso; tende, poi, a decentrare gli esami di abilitazione, e infine a ridurre il numero dei tipi di abilitazione. Inoltre, contiene una norma transitoria.

Il primo criterio a cui si ispira questo disegno di legge trova giustificazione nel fatto che l'abbinamento dell'esame di abilitazione all'esame di concorso non ha trovato il pieno consenso degli studiosi di problemi scolastici. Questo argomento fu dibattuto a lungo sulla stampa scolastica; si è detto che l'esame di abilitazione dovrebbe avere un carattere tutto particolare, quello dell'accertamento della capacità didattica dell'insegnante; invece, essendo stato finora quasi sempre agganciato all'esame di concorso, è diventato una specie di sottoprodotto di quest'ultimo: chi non vinceva il concorso poteva conseguire l'abilitazione. Inoltre, con questo sistema, gli esami di concorso e di abilitazione erano tenuti tutti al centro, cioè a Roma. C'è stato anche un periodo — durante la guerra e nel dopoguerra — in cui gli esami di concorso e di abilitazione non sono stati più tenuti, determinando una situazione estremamente grave. Mentre la legge stabiliva che gli esami di abilitazione si dovevano indire ogni anno, e che soltanto coloro i quali erano in possesso del titolo di abilitazione potevano assumere l'insegnamento nelle scuole governative, nelle scuole legalmente riconosciute e in quelle private, ci si è trovati nella dura necessità di dover assumere in grandissima maggioranza, rispetto agli stessi insegnanti di ruolo, insegnanti incaricati e supplenti sprovvisti del titolo di abilitazione.

Quando le cose si sono normalizzate, si è indetto un esame per concorso e abilitazione, al quale si sono presentati 120 mila concorrenti, con la conseguenza che il solo esame dei documenti di tutti i concorrenti ha assorbito il lavoro delle commissioni per diversi mesi, e l'espletamento degli esami si è protratto per circa tre anni.

Successivamente è stato indetto un altro esame per concorso a cattedre e per abilitazione che è in via di espletamento. Ma la situazione, anche dopo il primo esame indetto nel 1950, è rimasta su per giù quella che era. Vi sono ancora decine di migliaia di insegnanti, sia nelle scuole governative, sia in quelle legalmente riconosciute e private, i quali sono sprovvisti del titolo di abilitazione.

Con questo disegno di legge si stabilisce che gli esami di abilitazione hanno luogo annualmente. Per rendere questo possibile, ammaestrati dall'esperienza, si propone che questi esami siano tenuti presso i provveditorati agli studi, lasciando facoltà al Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di stabilire le sedi presso le quali verranno di volta in volta sostenuti gli esami stessi.

A questo proposito è stata sollevata qualche obiezione. Si è osservato che, essendo diverse le commissioni di abilitazioni, i criteri a cui esse si ispirano potrebbero variare da un posto all'altro. Questo inconveniente però si è verificato anche con l'esame accentrato, perché essendoci commissioni e sottocommission, qualche diversità di valutazione e di criteri si è avuta.

La necessità che l'esame di abilitazione avvenga anno per anno, scaturisce anche dall'aumentato numero della popolazione scolastica: oggi i laureati che escono dalle università sono in numero assai più rilevante di quanto non fossero quindici, venti o trenta anni fa. E ad essi bisogna dare la possibilità di conseguire il titolo che li abiliti all'esercizio della loro professione. È quindi opportuno che questi esami siano tenuti effettivamente anno per anno presso i provveditorati agli studi.

Il disegno di legge si propone anche di portare l'esame di abilitazione su un piano più concreto, più aderente alle finalità cui l'esame stesso mira, come nelle altre professioni: cioè, accertamento delle attitudini del laureato a svolgere il suo compito di insegnante e di educatore. Pertanto, nel disegno di legge si fa anche un accenno ai programmi che dovrebbero essere determinati dal Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, affinché questi esami possano raggiungere veramente lo scopo che il legislatore si prefigge. Infatti, non sempre è sufficiente avere una magnifica laurea per essere di fatto un buon insegnante. Alle volte ci sono persone che hanno superato brillantemente tutto il *curriculum* degli studi ma che, all'atto pratico, come metodo di insegnamento, non riescono ad ottenere quei risultati positivi che invece ottengono altri i quali, magari, hanno avuto una carriera scolastica meno brillante.

Si è discusso a lungo e a varie riprese sui giornali scolastici circa la natura dell'esame di abilitazione, sostenendo che esso dovrebbe essere fatto non di fronte a una commissione, ma nella scuola, attraverso l'esercizio diretto dell'insegnamento davanti a una scolaresca, per vedere come l'insegnante sa adattare il

suo insegnamento, le sue capacità ai vari tipi di scolaresca: può trattarsi di una scolaresca di media intelligenza, ovvero di maggiore intelligenza; può essere una scolaresca composta di ragazzi dai 10 ai 15 anni, ovvero di ragazzi dai 15 ai 18 anni. La capacità, i sistemi dell'insegnante non si possono determinare attraverso un semplice esame.

Ho già detto che il disegno di legge contiene anche una norma transitoria. Essendo parecchie decine di migliaia gli insegnanti laureati che attualmente prestano servizio, sia nelle scuole statali, sia in quelle legalmente riconosciute, il disegno di legge vuol sanare questa situazione stabilendo che gli insegnanti i quali da oltre cinque anni svolgono lo stesso insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova. L'abilitazione così concessa, ai fini della graduatoria per gli incarichi, è valutata col punteggio minimo.

Questa norma transitoria incontra valutazioni molto diverse. Essa potrebbe essere guardata sotto il profilo di una sanatoria che convalidi coloro i quali sono abili ad insegnare e hanno dimostrato di esserlo perché hanno sempre insegnato. D'altra parte, bisogna considerare che tali insegnanti, sia nelle scuole statali, sia in quelle legalmente riconosicute, hanno fatto parte anche delle commissioni per esami di Stato ed hanno conferito titoli a nome dello Stato. Quindi lo Stato li ha riconosciuti idonei ad insegnare e a rilasciare titoli per suo conto. Essi però non hanno mai conseguito il titolo di abilitazione, e se oggi li costringessimo a sostenere un esame, qualcuno potrebbe anche non riuscire; senza contare che si aggraverebbe in modo notevole l'espletamento dei primi esami di abilitazione.

Praticamente la situazione di questi insegnanti è uguale a quella dei laureati di altre facoltà, ai quali però è stata concessa l'abilitazione provvisoria in tutto questo periodo in cui gli esami di abilitazione non ci sono stati. Se un medico, che ha ottenuto l'abilitazione provvisoria, con tale abilitazione ha esercitato, ha preso parte a concorsi, ha vinto anche una condotta, non so come potremmo imporgli di presentarsi a un esame e, nel caso non riesca a superarlo, non so come potremmo dirgli. Fino ad ora sei stato capace di esercitare la medicina, ora non lo sei più perché non hai superato l'esame di abilitazione.

Lo stesso si potrebbe dire per gli ingegneri e gli altri professionisti, perché il problema effettivamente si pone per tutte le professioni. Io non vedo perché non lo si debba affrontare con un certo spirito di larghezza e di obiettività, senza preconcetti, anche nei riguardi degli insegnanti delle scuole statali e legalmente riconosciute, i quali hanno insegnato per cinque anni sotto il controllo del loro preside, e sono stati sottoposti annualmente, specie nelle scuole legalmente riconosciute, ad ispezioni che potevano essere rigorosissime. Teniamo anche presente che una scuola legalmente riconosciuta, anche se è condotta a scopo speculativo, vuole che l'insegnante renda al massimo, cosa che da parte della scuola statale non si richiede. D'altronde, a questi insegnanti non si dà l'abilitazione per il semplice fatto che hanno insegnato cinque anni, in quanto vengono sottoposti ad una ispezione e ad una prova, la cui natura sarà determinata dal Ministro. Pertanto viene salvato, in un certo senso, il principio che l'abilitazione si ottiene in seguito ad esame, perché anche questo è un esame, sia pure configurato in una forma diversa.

Queste sono le linee essenziali del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Io mi auguro che esso venga approvato. Confido che, da parte di tutti i colleghi della nostra Commissione, il problema sia esaminato con questo spirito di comprensione, considerando che si fa anche un'opera di giustizia nei riguardi di una benemerita categoria di insegnanti che attendono da questo provvedimento una maggiore serenità nella loro vita e la possibilità di continuare nella loro opera, a vantaggio della scuola e della società.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARZANO. Io non ho preconcetti su questo disegno di legge. Generalmente, quando si discutono progetti di legge, si parla animati da un preconcetto politico. Io aborro i preconcetti politici: quando si deve espletare il proprio mandato parlamentare, bisogna essere sereni e obiettivi. A me non interessa se un progetto di legge è sostenuto da un settore politico o dall'altro io considero lo argomento serenamente ed espongo obiettivamente il mio pensioro.

Premesso questo, dichiaro di essere d'accordo sul disegno di legge, soprattutto tenendo presenti gli istituti legalmente riconosciuti. Nell'ottobre 1953, quando il nostro Presidente, onorevole Segni, era Ministro della pubblica istruzione, io sostenni che i professori degli istituti legalmente riconosciuti dovevano avere delle garanzie, specialmente dal punto di vista della stabilità del loro impiego. Questo sostenni in tempi non sospetti,

perché precedenti alla presentazione dell'attuale disegno di legge.

Il mio punto di vista non fu condiviso dal Ministro Segni, il quale mi invitò a presentare un progetto. Io invece formulai un ordine del giorno che non fu accettato dal Ministro, e sul quale non insistetti.

Onorevoli colleghi, bisogna ricordare che questi insegnanti generalmente prestano servizio in scuole legalmente riconosciute le quali sono gestite da ordini religiosi. Al mio paese, a Campi Salentina, vi è un ginnasio-liceo che è retto dagli Scolopi, un ordine molto serio, il quale ottiene buoni risultati. Ora, potrebbe verificarsi, come in alcuni casi si è verificato, che un insegnante ad un certo momento cambi orientamento politico. In tal caso il rettore gli fa, come si suol dire, il muso storto; questo nella migliore delle ipotesi; perché spesso questo povero disgraziato, il quale ha insegnato lodevolmente — come dimostrano i risultati ottenuti — non per cinque, dieci anni, ma per periodi anche più lunghi, viene licenziato su due piedi con una lettera e solo con una lettera.

La garanzia che io invocavo allora dal Ministro della pubblica istruzione con quell'ordine del giorno che egli ritenne opportuno di non accettare, era appunto quella della stabilità. Questi insegnanti i quali vengono licenziati senza motivazione, dalla mattina alla sera, magari carichi di famiglia, si trovano sul lastrico e non sanno dove rivolgersi per poter ottenere un insegnamento, per poter sostenere la famiglia. Ma se essi hanno l'abilitazione, potranno trovare un altro posto, al pari di tutti gli altri.

Soltanto per questa ragione, riallacciandomi alla tesi da me precedentemente sostenuta e senza preconcetti di sorta, approvo questo disegno di legge.

GAUDIOSO. Questi insegnanti saranno licenziati ugualmente.

MARZANO. Non importa; se hanno l'abilitazione possono benissimo presentarsi ad un istituto governativo ed ottenere un posto come l'ottengono tutti gli altri.

LOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono d'accordo con il relatore che è necessario discutere questo disegno di legge tenendo presente il bene della scuola e degli insegnanti. È proprio con questa intenzione che noi vogliamo portare il nostro contributo all'esame del progetto.

Il disegno di legge è molto importante. Nel campo della scuola, dopo l'approvazione dell'articolo 33 della Costituzione, questo è a mio giudizio il progetto più importante che viene presentato al Parlamento italiano. Esso viene a noi dopo essere stato già esaminato dal Senato il quale ha apportato alcune modifiche di grande rilievo al progetto governativo, che porta per primo il nome del Ministro Segni.

Noi conveniamo che si debba stabilire, in base alla Costituzione, l'esame di abilitazione professionale per gli insegnanti. Possiamo accettare che l'abilitazione sia distinta dal concorso, e che i relativi esami si svolgano presso i provveditorati agli studi. L'articolo 1 del disegno di legge è dettato dall'esperienza ed ha una sua logica. Le commissioni accentrate e le sottocommissioni hanno dato luogo a un lavoro mastodontico di cui nessuno è stato contento, né i candidati, né gli esaminatori, né il Ministero. I candidati, convogliati tutti a Roma, si lamentavano di essere sottoposti a una fatica massacrante; inoltre, essendoci le sottocommissoni, temevano che i giudizi potessero essere diversi, perché chi andava davanti a una sottocommissione poteva essere valutato in modo diverso rispetto a chi andava davanti a un'altra sottocommissione.

Ora noi decentriamo gli esami di abilitazione, e forse possiamo ottenere migliori risultati per la tranquilità e la calma dei candidati, e per l'affiatamento delle commissioni.

L'articolo 1 dispone anche che gli esami avvengono annualmente: noi siamo d'accordo, perché in questo modo vi saranno di volta in volta meno candidati, quindi più calma nello svolgimento delle prove, migliori risultati a vantaggio della scuola e della categoria degli insegnanti.

Le commissioni sono e devono essere di nomina ministeriale, e desidero sottolineare questo punto.

Gli esami, abbiamo detto, avvengono presso i provveditorati agli studi. Forse sarebbe meglio se avvenissero, anziché presso i provveditorati agli studi, presso le università. Comprendo che l'intenzione del proponente è di portare gli esami di abilitazione anche nelle sedi dove non vi è università per dare una certa tranquillità e perché vi sia anche la possibilità di movimenti, di sostituzioni, di modificazioni da un anno all'altro. Noi avremmo però preferito che i provveditorati fossero lasciati fuori. È vero che vi sono sedi di provveditorato senza università, ma vi sono anche università in piccolissimi centri. Comunque, essendo stabilito che la commissione è di nomina ministeriale, noi possiamo stare tranquilli. Il provveditorato agli studi è soltanto la sede degli esami. Il provveditore è estraneo del tutto, salvo per alcune fun-

zioni amministrative e tecniche, che non hanno nulla a che fare con lo svolgimento degli esami.

Una innovazione molto importante per quanto riguarda la costituzione stessa delle commissioni, è introdotta con l'articolo 2. Questa modifica è stata chiesta dai laureati, i quali qualche volta, di fronte a una commissione d'esami in cui non vi era un solo abilitato, non si ritenevano tutelati abbastanza. Infatti, ora, nelle commissioni vi sono sì insegnanti delle scuole medie, ma non vi sono abilitati. Se si presenta all'esame di abilitazione un laureato, è giusto che egli trovi nella commissione qualcuno che abbia già sostenuto quella prova, che abbia seguito la stessa strada, cioè un abilitato. L'innovazione dell'articolo 2 è quindi molto opportuna.

Il disegno di legge originariamente presentato dal Governo stabiliva che il laureato doveva aspettare un anno prima di potersi presentare all'esame di abilitazione. La modifica apportata dal Senato in seguito a un emendamento presentato dalla nostra parte, fa sì che il laureato, subito dopo aver conseguito la laurea, se è bandito un concorso, possa parteciparvi. Non si può infatti imporre a un laureato di attendere un anno. Egli sa che l'esame c'è ogni anno, sa che non può sostenerlo più di due volte di seguito: se dopo due tentativi non riesce, deve lasciare intercorrere un intervallo di un anno. Quindi farà i suoi conti. Se ritiene necessario un anno di preparazione, aspetterà. Se invece pensa di potersi cimentare alla prova, la legge gli permette di farlo, e deve permetterglielo.

C'è poi la questione della tassa di ammissione, che è un po' forte. Forse l'articolo 6 potrà dare alcune garanzie. Questo articolo concede una facoltà larghissima al Ministro, il quale dovrà determinare le modalità degli esami, i programmi, ed anche modificare le tabelle. Si tratta indubbiamente di un articolo molto importante che va considerato e meditato in tutti i particolari.

Ora, se le abilitazioni avranno maggiore ampiezza, se per esempio vi sarà un'abilitazione in materie letterarie che ammetterà all'insegnamento in tutte le scuole, è evidente che quattromila lire non sono molte. Ma se il candidato fosse costretto, come avviene oggi, a presentarsi a quattro o cinque esami per ottenere l'abilitazione in materie letterarie per tutte le scuole, allora l'onere finanziario diventa veramente significativo.

Tutto dipende da quello che disporrà il Ministro, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'articolo 6. Perché questo articolo, come ho detto, modifica profondamente il sistema con cui si fanno attualmente gli esami di abilitazione, ed anche le tabelle. Noi lasciamo al Ministro il compito di studiare e di apportare queste modifiche. Siccome vi deve essere il decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, le garanzie sono molte.

Fino all'articolo 6 potremmo trovarci pienamente d'accordo, salvo piccole modifiche che possono essere concordate in seguito ad uno studio più approfondito, forse anche più attento di quello che ha fatto il Senato.

Ora però giungiamo alla norma transitoria. Secondo noi, l'articolo 7 non ha alcuna ragione di essere. Innanzi tutto, poiché gli esami di abilitazione saranno banditi ogni anno, questa grande massa — che poi non è così grande come afferma il collega Diecidue — nel giro di pochi anni potrà sistemarsi con una abilitazione conseguita per esame secondo l'articolo 33 della Costituzione e secondo l'articolo 1 di questo disegno di legge. Faccio notare, per inciso, che l'articolo 7, pur essendo norma transitoria, è in contrasto con l'articolo 1, particolarmente con il primo comma di esso.

In secondo luogo, è vero che vi è stata una guerra, con tutti i disagi della guerra e del dopoguerra, ma vi sono stati anche due concorsi. Non si trattava di vincere il concorso, ma di conseguire l'abilitazione, ed ottenerla, non dico con 52 o 50, ma con 45 su 75 non era poi troppo difficile.

PRESIDENTE. Poiché sta per iniziare la seduta in Assemblea, debbo rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge esaminate nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

MORO e GAUDIOSO: « Modifiche all'ordinamento degli studi per le lauree in giurispru-

denza, in scienze politiche e in economia e commercio » (114-248):

Presenti e votanti 39
Maggioranza 20
Voti favorevoli 37
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bianchi Chieco Maria, Buzzi, Caronia, Cavallaro Nicola, Cavallotti, Cinciari Rodano Maria Lisa, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, Diecidue, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Gui, La Rocca, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchesi, Marzano, Mezza Maria Vittoria, Moro, Natta, Nicosia, Perdonà, Pino, Pitzalis, Resta, Romanato, Rossi Paolo, Savio Emanuela, Scalia Vito, Sciorilli Borrelli, Segni, Villelli.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI